



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



Legal Newsletter n. 8 - agosto 2022

Edizione a cura degli avv.ti Stefania Lupini,
Angela Bruno, Alessandro Finocchiaro,
Antonio Alfonsi ed Eleonora Casagrande

1. **L'ammissibilità della transazione fiscale per i tributi locali non gestiti dalle Agenzie fiscali.** **Pag. 2**
2. **Nuovi contribuiti a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi in Ucraina.** **Pag. 4**
3. **Crisi di impresa e concordato semplificato.** **Pag. 7**
4. **Cessione di piccola azienda: ammissibilità della prova testimoniale per accertare la simulazione.** **Pag. 11**

ROMA, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
MILANO, via Sant'Andrea, 3 – 20121
NAPOLI, via G. Melisurgo, 15 – 80133
DUBAI, International Business Tower

tel.: +39 06 3218140
tel.: +39 02 76013359
tel.: +39 081 18584553
floor 11, office 1110

www.studiolacommara.it
in partnership with: www.pglegal.it
in partnership with: www.fpcorporatefinance.eu
in partnership with: www.v7group.com

1. L'ammissibilità della transazione fiscale per i tributi locali non gestiti dalle Agenzie fiscali.

In data 15.7.2022 è definitivamente entrato in vigore il d.lgs. n. 14/2019, cd. Codice della Crisi d'Impresa, il quale ha riformato in maniera organica la disciplina delle procedure concorsuali senza però prendere una posizione chiara su uno dei più dibattuti temi del diritto fallimentare: l'ammissibilità della transazione fiscale riferita ai tributi locali non gestiti dalle Agenzie fiscali.

Le norme da cui prendere le mosse sono gli artt. 63 e 88 del Codice della Crisi d'Impresa, i quali riguardano le procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.

In particolare, l'art. 63, al comma 1, espressamente dispone che *“nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali [...]”*. D'altro canto, l'art. 88 prevede che *“con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali”*.

Dal tenore letterale delle norme citate, sembra emergere che l'ambito applicativo della transazione fiscale riguardi esclusivamente i tributi *“amministrati dalle agenzie fiscali”*, ovvero:

- i tributi erariali, in quanto certamente amministrati dalle Agenzie fiscali;
- i tributi che, se pur di spettanza di altri enti, vedono le competenze gestionali demandate, *ex lege*, all'Agenzia delle Entrate (quali, a titolo esemplificativo, le tasse automobilistiche, le addizionali regionali e comunali);
- i tributi locali attribuiti all'Agenzia delle Entrate, in virtù di una convenzione tra l'ente locale e l'Agenzia stessa (si veda al riguardo l'art. 57 del d.lgs. 300/1999, ai sensi del quale *“le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e degli obblighi che ne conseguono”*).



Benché un'interpretazione strettamente letterale della normativa in esame porti ad escludere la sua applicazione ai tributi locali gestiti dagli enti locali, tale impostazione sembra collidere con la *ratio* che ispirava l'istituto della “*transazione fiscale*” nell'ambito del R.D. n. 267/1942 (“*Legge Fallimentare*”) e, ancor di più, nel d.lgs. n. 14/2019 (“*Codice della Crisi di Impresa*”), ovvero il “*favor*” nei confronti dell'impresa in crisi.

Appare altamente probabile, infatti, che l'impresa insolvente non sia in grado di soddisfare integralmente i tributi gestiti dagli enti locali e che, pertanto, necessiti di stipulare una “*transazione fiscale*” anche con riferimento a tale tipologia di tributi.

Peraltro, un'interpretazione restrittiva della normativa de qua porterebbe al paradosso, per cui i tributi locali risulterebbero più garantiti di quelli erariali, nonostante gli stessi siano assistiti da un privilegio di grado inferiore: in particolare, da un lato sarebbe permessa una transazione per crediti più garantiti (ovvero i tributi erariali), mentre, dall'altro, sarebbe imposto il soddisfacimento per intero di crediti assistiti da minori garanzie (ovvero i tributi locali non gestiti dalle Agenzie fiscali).

Nel dibattito anzidetto appare necessario segnalare alcune pronunce della Corte dei Conti, che offrono numerosi spunti per dirimere le predette questioni.

In particolare, la Corte dei Conti della Toscana, dopo aver riconosciuto che l'art. 182-*ter* del d.P.R. n. 267/1942 non include i tributi locali non gestiti dalle Agenzie fiscali, ha ammesso, tuttavia, l'applicabilità ai predetti tributi degli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-*bis* della Legge Fallimentare (Corte dei Conti Toscana, Sez. Reg. contr.- 02/07/2021, n. 40).

Ed ancora, la Corte dei Conti dell'Umbria, facendo propria l'impostazione della Corte dei Conti del Piemonte (Deliberazione n. 15/PAR/2007 del 28.9.2007), con la Deliberazione



n. 64 del 13.7.2022, sconfessa categoricamente un'interpretazione estensiva dell'art. 182-ter della Legge Fallimentare sulla base del principio di “*indisponibilità dell'obbligazione tributaria*”.

In virtù di tale principio, è infatti precluso all'Amministrazione Finanziaria di rinunciare, tramite accordi con il privato, alla riscossione dei tributi che gli sono dovuti in base alla legge.

Tale principio può essere derogato soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali, da interpretarsi restrittivamente, le quali, operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli artt.li 53 e 97 Cost. in favore di altri interessi costituzionalmente garantiti aventi rango pari o superiore.

Posto che la disciplina della transazione fiscale è una disciplina speciale idonea a derogare il principio appena delineato, deve necessariamente essere interpretata restrittivamente. Pertanto, sono da escludersi dal suo ambito di applicazione i tributi locali non gestiti dalle Agenzie fiscali, non essendo espressamente inclusi in tale istituto né dalla Legge Fallimentare né dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa.

2. Nuovi contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi in Ucraina.

Il 15.7.2022 è stata approvata la legge n. 91/2022, che ha convertito in legge il d.l. n. 50/2022, cd. “Decreto Aiuti”, mediante il quale sono state adottate una serie di misure, volte a far fronte alle conseguenze della crisi in Ucraina.

Tra gli strumenti apprestati dall'Esecutivo vi è anche la previsione di contributi a fondo perduto per sostenere le imprese colpite dalla crisi.

Nello specifico, il Decreto Aiuti istituisce un fondo di euro 130.000.000,00, demandando ad un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico il compito di disciplinare criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

Beneficiari.

Del menzionato contributo potranno beneficiare le piccole e medie imprese (PMI), diverse da quelle agricole, come definite dalla Commissione Europea nella Racc. 2033/361/CE, recepita con D.M. 18.4.2005: “*a categoria delle microimprese, delle*

piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro”.



Pertanto, ai fini della concessione del beneficio, si dovrà tenere conto del numero degli occupati e dei valori finanziari, nonché, in caso di impresa associata o collegata *ex D.M.* 18.4.2005, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di bilancio delle imprese collegate e associate.

Al contrario, la fruizione del beneficio è preclusa alle imprese esercenti attività agricola ed alle grandi imprese.

Requisiti necessari per ottenere i contributi.

Inoltre, ai sensi del Decreto Aiuti, ai fini dell'erogazione del contributo è necessario il possesso di tre requisiti.

In primo luogo, l'impresa richiedente dovrà aver realizzato, negli ultimi due anni, operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale.

In secondo luogo, la stessa dovrà aver subito, nell'ultimo trimestre antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti un incremento del costo di acquisto medio delle materie prime e semilavorati di almeno il 30%, rispetto al corrispondente periodo del

2019 ovvero, per le imprese costituite dal 01.01.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021.

In terzo luogo, l'impresa che chiede l'erogazione del beneficio, deve aver avuto nel corso del trimestre antecedente al 18.05.2022 (corrispondente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti) un calo di fatturato di almeno il 30%, rispetto all'analogo periodo del 2019. Anche se occorre osservare che, per espressa previsione normativa, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917/1986, ovvero:

- a) i corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Modalità di calcolo del contributo.

Il beneficio si determina applicando alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti e l'ammontare dei ricavi del corrispondente trimestre del 2019, la percentuale del 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori ad euro 5.000.000, e del 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori ad euro 5.000.000.

Tuttavia, occorre osservare che, per le imprese costituite dal 01.01.2020, il periodo d'imposta di riferimento ai fini della determinazione della soglia massima dei ricavi sarà il 2021.



Da ultimo, è opportuno precisare che:

- (i) il contributo può consistere al massimo in euro 400.000;
- (ii) è escluso il cumulo con i benefici a favore di imprese esportatrici, di cui all'art. 29 del Decreto Aiuti;
- (iii) se le risorse stanziare non dovessero essere sufficienti, il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo tra le imprese aventi diritto.

3. Crisi di impresa e concordato semplificato.

Il concordato semplificato è un nuovo strumento stragiudiziale di composizione della crisi regolato dall'art. 25-*sexies* del Codice della Crisi d'Impresa (C.C.I.I.), che, introdotto a seguito delle modifiche a cura del d.lgs n. 83/2022, ha sostituito, con modifiche, l'abrogato art. 18 del d.l. n. 118/2021.

Al pari della previsione di cui all'art. 18 del d.l. n. 118/2021, anche nella più recente stesura della norma, l'istituto del concordato semplificato non assurge ad una nuova figura di concordato autonomo alla quale può accedere il debitore in maniera diretta, ma si contraddistingue per essere un possibile esito della procedura stragiudiziale di "composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa", quindi attivabile esclusivamente quale sbocco finale del mancato perfezionamento della stessa.

Si inserisce, in particolare, nel caso in cui l'esperto dichiari che le trattative svolte sulla base del principio di correttezza e buona fede non siano andate a buon fine e che sia stato impossibile giungere alla risoluzione della crisi con gli strumenti negoziali previsti dall'art. 23, commi 1 e 2, lett. b, Codice della Crisi d'Impresa.

Non risulta, quindi, possibile l'accesso a detto istituto nel caso in cui l'esperto esprima un giudizio negativo, o qualora ritenga, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice della Crisi d'Impresa, non sussistano concrete prospettive di risanamento, con conseguente archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

Il concordato semplificato, così come da ultimo disciplinato, a differenza del concordato preventivo, può assumere solamente i tratti del concordato liquidatorio.

Al riguardo, l'art. 23, comma 2, lett. c) del Codice della Crisi d'Impresa dispone che *"l'imprenditore può proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione"*

del patrimonio di cui all'articolo 25 sexies del presente decreto"; a sua volta, l'art. 25-sexies sancisce che il concordato semplificato consiste in *“una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39”*.

Dal tenore letterale delle disposizioni su richiamate, si può, quindi, desumere come l'accesso a tale tipologia di concordato risulti possibile solamente nel momento in cui - tenuto conto della mancata ipotesi di accordo con i creditori o di ricercare probabili soluzioni concordate - l'unica strada percorribile resti la liquidazione del patrimonio.



Il concordato “semplificato” disciplinato dal Codice della Crisi d'Impresa, comunque, non rappresenta una sottocategoria del concordato preventivo “ordinario”, piuttosto rappresenta una figura giuridica a sé, avente autonoma disciplina, nella quale sono previste specifiche disposizioni e determinati richiami di norme stabilite per l'ordinario concordato preventivo, ma non un rinvio generalizzato alle stesse.

L'applicazione al concordato “semplificato” soltanto delle disposizioni del concordato “ordinario” espressamente richiamate risponde alla volontà del Legislatore di non vanificare la portata stessa del nuovo istituto, evitando di gravare il debitore con la richiesta di quei requisiti e comportamenti richiesti al debitore che intenda accostarsi all'ordinario concordato.

Più specificatamente, il concordato semplificato non prevede la fase “filtro” dell'ammissione né il voto dei creditori.

Non è neppure prevista la presenza del giudice delegato e la figura del commissario giudiziale, anche se di molte delle funzioni di quest'ultimo è incaricato l'ausiliario nominato dal tribunale *ex art. 68 c.p.c.*

Altro elemento significativo è l'assenza della necessità degli apporti esterni e soglie minime di soddisfazione di cui all'art. 84 del Codice della Crisi d'Impresa (concordato con liquidazione). Questa previsione è sostituita dalla condizione ai fini dell'omologabilità, che la proposta non arrechi *“pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore”* (cfr. art. 25-*sexies*, comma 5 del Codice della Crisi d'Impresa).

È evidente come la *ratio* di queste semplificazioni è da ricondurre alla volontà di favorire il possibile raggiungimento del risultato della liquidazione dell'impresa nel modo più rapido e meno oneroso rispetto alla liquidazione giudiziale.

La proposta di concordato semplificato può essere presentata dall'imprenditore commerciale o agricolo di qualsiasi dimensione (e, quindi, anche dalle imprese sotto le soglie di fallibilità, ai sensi dell'art. 25-*quater*, commi 4 e 5, del Codice della Crisi d'Impresa), presso il Tribunale *“del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro di interessi principali”* (è stato eliminato il riferimento alla “sede principale”, previsto nell'art. 18 del d.l. n. 118/2021), nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell'esperto, unitamente alla documentazione di cui all'art. 25 *sexies*, comma 2, del Codice della Crisi d'Impresa.

Il ricorso è comunicato al Pubblico Ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del deposito in cancelleria.

Dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese, si producono gli effetti tipici del concordato preventivo, di cui agli artt. 6 (prededucibilità dei crediti), 46 (effetti della domanda di accesso al concordato preventivo), 94 (effetti della presentazione della domanda di concordato), e 96 (norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo) del Codice della Crisi d'Impresa.

Il Tribunale, ai sensi del comma 3 dell'art. 25-*sexies* del Codice della Crisi d'Impresa, deve compiere una valutazione sulla ritualità della proposta ed acquisire la relazione finale dell'esperto e un ulteriore parere reso dallo stesso relativo ai presumibili risultati della liquidazione.



Ove sia riscontrata la regolarità formale della proposta, il Tribunale emette un decreto con cui ammette l'imprenditore alla procedura, nomina l'ausiliario *ex art. 68 c.p.c.* e prevede la relativa tempistica per le varie attività da compiersi con particolare riguardo al termine entro il quale l'ausiliario dovrà depositare il parere che è chiamato a redigere ai sensi del comma 4 del citato articolo.

Con il medesimo decreto il Tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'art. 39, comma 1, Codice della Crisi d'Impresa e fissa la data dell'udienza per l'omologazione, che deve intervenire almeno 45 giorni dopo la scadenza del termine concesso all'ausiliario per il deposito del parere.

I creditori, e qualsiasi interessato, possono opporsi alla omologazione del concordato costituendosi nel termine perentorio di 10 giorni prima dell'udienza di omologa; allo stesso modo, è consentito alle parti di proporre reclamo alla Corte d'Appello contro il decreto di omologazione, ai sensi dell'art. 247 del Codice della Crisi d'Impresa e ricorso in Cassazione contro la relativa sentenza; in entrambi i casi il termine è di giorni 30.

Il Tribunale, alla conclusione della specifica udienza, svolte le verifiche allo stesso spettanti, ai sensi del comma 5 del citato art. 25-*sexies*, può omologare il concordato semplificato con decreto motivato immediatamente esecutivo.

In tal caso nomina, con il medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 25-*septies* del Codice della Crisi d'Impresa, il liquidatore ed un comitato creditori, in forza di quanto previsto dall'art. 114 del Codice della Crisi d'Impresa.

L'art. 25-*septies* in argomento, al comma 2, si preoccupa anche di disciplinare il caso in cui il piano di liquidazione, ai sensi dell'art. 25-*sexies*, consideri già un'offerta di acquisto dell'azienda, di uno o più rami o di specifici beni, da parte di un determinato soggetto.

È evidente la finalità, in tal caso, di salvaguardare la continuità indiretta, coerente con la precedente fase della composizione negoziata.

In tale caso, il liquidatore (se *post* omologa) o l'ausiliario (se *ante* omologa, ed in tal caso previa autorizzazione del Tribunale), verificata la sola assenza sul mercato di soluzioni migliori, potranno dar corso alla cessione.

Circa la natura dei crediti va annotata la prededucibilità, ai sensi dell'art. 6 del Codice della Crisi d'Impresa per i soli crediti, originati nella fase della composizione negoziata, autorizzati ai sensi dell'art. 22, come statuito dal successivo art. 24, comma 1, e per il compenso dell'esperto, *ex art. 25-ter*, comma 12, del Codice della Crisi d'Impresa.

4. Cessione di piccola azienda: ammissibilità della prova testimoniale per accertare la simulazione.

Fa discutere la recente pronuncia n. 22978 del 22.7.2022, con cui la Suprema Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare la simulazione relativamente al prezzo di cessione della piccola azienda, in deroga ai limiti previsti dal Codice Civile. Tali limiti, infatti, richiamano gli istituti di cui agli artt. 2722 e 1417 c.c., secondo cui, da un lato, la prova documentale prevale su quella testimoniale mentre, dall'altro lato, in tema di simulazione, tale mezzo di prova è ammesso soltanto qualora venga richiesto da creditori o da terzi ovvero, se proposto dalle parti, qualora sia diretto a far valere l'illiceità del contratto dissimulato.

La pronuncia in esame, nello specifico, ha ribadito che “*relativamente alle cessioni di piccoli esercizi commerciali non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem - non essendo prescritta l'obbligatoria iscrizione presso il registro delle imprese*”.

Il fondamento logico-giuridico sotteso alla pronuncia in esame, si articola sul combinato disposto degli artt. 2083, 2195, co. 1, 2202 e 2556 c.c., escludendo, in tal modo, le cessioni delle piccole aziende da quegli atti che devono essere provati per iscritto a pena di invalidità.

Tale interpretazione, dunque, si pone in netto contrasto con l'evoluzione normativa all'esito della quale il piccolo imprenditore, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione del d.p.R. n. 581/1995, è iscritto nella sezione speciale del Registro delle Imprese, sebbene tale iscrizione abbia valenza informativa di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.



A fronte di ciò e prescindendo dalla sezione del Registro delle Imprese in cui gli imprenditori contraenti sono iscritti, appariva evidente come anche il trasferimento dell'azienda riconducibile al piccolo imprenditore soggiacesse alle disposizioni di cui all'art. 2556 c.c., ai sensi del quale, per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto.

Il predetto orientamento giurisprudenziale, tuttavia, ha statuito diversamente specificando che i negozi concernenti le cessioni di piccola azienda non rientrano tra quelli soggetti a registrazione e, per l'effetto, tra quelli di cui all'art. 2725 c.c., disciplinante gli atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta e per cui la prova testimoniale è ammessa soltanto se il contraente, senza sua colpa, abbia smarrito il documento che possa provare l'accordo in essere (*ex art. 2724, n. 3, c.c.*).

Escludendo, quindi, tali limitazioni, la pronuncia in esame chiarisce che, per i contratti a forma libera (tra cui le cessioni di piccole aziende), la prova per testimoni o per presunzioni può essere invocata, oltreché per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato *ex art. 1417 c.c.*, quando ricorra una qualsiasi delle condizioni prescritte dall'*art. 2724 c.c.* (rispettivamente, il principio di prova per iscritto, l'impossibilità morale o materiale di procurarsi il documento e, infine, la perdita incolpevole del documento) quali eccezioni alla prova testimoniale in tema di simulazione.

Nel caso di specie, in particolare, la vertenza riguardava la vendita di un esercizio commerciale ove il prezzo indicato nel contratto preliminare veniva decisamente ridotto nel successivo atto definitivo di vendita. L'acquirente, nello specifico, rivendicava la restituzione della maggior somma corrisposta mentre il venditore, al contrario, dichiarava che il minor prezzo era stato dichiarato unicamente a fini fiscali.

Nel corso del giudizio era stata espletata la prova per testi, avendo il giudice di merito ritenuto che la simulazione relativa del prezzo, in ordine alla vendita conclusa, potesse essere dimostrata attraverso la prova testimoniale e presuntiva nei rapporti tra le parti, anziché attraverso una specifica prova scritta.

La Suprema Corte di Cassazione, ritenendo infondato il relativo motivo di impugnazione – incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli *artt. 1417 e 1422 c.c.* di cui sopra, perviene alle medesime conclusioni dei giudici di prime e seconde cure, all'esito dei seguenti passaggi nomofilattici:

- (i) la pattuizione, con cui le parti di un negozio, soggetto al vincolo della forma scritta, abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'*art. 2722 c.c.*, avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto;
- (ii) allorché la simulazione relativa concerna un contratto a forma libera, non opera la limitazione di cui all'*art. 2725 c.c.*, sicché, nel rapporto tra le parti, potrà essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato, *ex art. 1417 c.c.*, sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'*art. 2724 c.c.*, (principio di prova per iscritto, impossibilità morale o materiale di procurarsi il documento e perdita incolpevole del documento), che costituiscono eccezioni al divieto di prova



testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleggi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.;

- (iii) non è necessaria la prova scritta nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di un'azienda di piccolo commercio, non essendo la stessa soggetta a registrazione.



Lo Studio legale tributario **La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma, Milano, Napoli e Dubai, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza.

Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese e delle persone fisiche, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali e difesa nelle sedi giudiziarie di merito e di legittimità, operazioni societarie straordinarie e di M&A, perizie di stima e valutazioni di aziende, revisione legale e consulenza tecnico-contabile, consulenza ed assistenza, di natura sostanziale e processuale, in materia di diritto civile e penale nonché di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231.

Il metodo utilizzato per la consulenza e la difesa in giudizio è incentrato sulla relazione "personalizzata" con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche ed è sempre caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

AVV. PROF. UMBERTO LA COMMARA
Patrocinante in Cassazione
AVV. ROBERTA DOROTEA ROSCIGNO
AVV. EMILIO COSTARELLA
AVV. MARIA PAOLA FERRARO
AVV. FABIO MASSIMO MENDELLA

AVV. STEFANIA LUPINI
Patrocinante in Cassazione
AVV. ANGELA BRUNO
AVV. ALESSANDRO FINOCCHIARO
AVV. ANTONIO ALFONSI
AVV. ELEONORA CASAGRANDE

DOTT. VALENTINA LUPI
DOTT. FRANCESCO SANTORI
DOTT. GIANLUCA ROLLO
DOTT. MATTIA CATALDO
RAG. STEFANIA LOMBINO

OF COUNSEL:

AVV. GIANFRANCO PUOPOLO
DOTT. FABRIZIO FIORITO
DOTT. ALBERTO NENCHA
DOTT. ASCANIO SALVIDIO

TRAINEES:

DOTT. LUCA IELAPI
DOTT. ROBERTO JANIRI



ROMA, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
MILANO, via Sant'Andrea, 3 – 20121
NAPOLI, via G. Melisurgo, 15 – 80133
DUBAI, International Business Tower

tel.: +39 06 3218140
tel.: +39 02 76013359
tel.: +39 081 18584553
floor 11, office 1110

www.studiolacommara.it
in partnership with: www.pglegal.it
in partnership with: www.fpcorporatefinance.eu
in partnership with: www.v7group.com